



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 13/2011

Il Tenente di Vascello (CP) Pil. sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Arbatax:

VISTO Il Decreto 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in, materia di "security" quale "Autorità competente per la sicurezza marittima";

VISTA La Circolare prot. 82/039023/11 in data 22.06.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Il Reparto, con la quale viene indicato il Capo del Compartimento Marittimo quale Autorità designata locale in materia di Maritime Security;

VISTO Il piano di Sicurezza Portuale - PFSPs - relativi alle port facilities ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Arbatax;

VISTO L'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

VISTO il Decreto Legislativo 06/11/2007 n. 203 - Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;

VISTA La regola 19 del Capitolo V della Convenzione SOLAS 74, come emendata resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12.07.1980;

VISTO Il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28.04.2004;

VISTA La Circolare titolo "SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE" Serie Generale n° 59 in data 31.10 2005 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto avente come oggetto "Decreto legislativo 19 agosto 2005 n° 196 - Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";

RITENUTO Necessario disciplinare l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (AIS - *Automatic Identification System*) all'interno delle acque portuali, in ragione delle preminenti esigenze di security delle infrastrutture portuali ad essa soggette;

RITENUTO Necessario armonizzare le esigenze di security delle infrastrutture portuali con le esigenze di monitoraggio del traffico navale all'interno del Porto di Arbatax;

VISTA l'Ordinanza 17/2006 in data 26/05/2006 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTI Gli articoli 30 e 31 del Codice della Navigazione, l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione nonché l'articolo 25 comma 2 del Decreto Legislativo 196/2005 sopra citato;

ORDINA

Articolo 1

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in arrivo nelle Port Facilities ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Arbatax che, in forza della Convenzione SOLAS 74 come emendata e del Decreto Legislativo 196/2005, devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS - *Automatic Identification System*), dovranno disattivare tale sistema al termine delle operazioni di ormeggio in arrivo, nel momento in cui il pratico locale lascia la nave unicamente quando la Port facility adotta il **livello di security (2)** ed il **livello di security (3)**.

I comandanti delle navi che non usufruiscono del servizio di Pilotaggio provvederanno a disattivare tale sistema nel momento in cui la nave si trova nelle condizioni di “finito in macchina” unicamente quando la Port facility adotta il **livello di security (2)** ed il **livello di security (3)**

Articolo 2

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in partenza dalle Port Facilities ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Arbatax, dovranno riattivare il sistema automatico d'identificazione, in precedenza disattivato in esecuzione all'art. 1 della presente Ordinanza, al momento in cui il pratico locale imbarca sulla nave per compiere le operazioni di disormeggio e partenza.

I comandanti delle navi che non fruiscono del servizio di Pilotaggio provvederanno a riattivare tale sistema nel momento in cui la nave si trova nella condizione “pronti in macchina”.

Articolo 3

Il pratico locale del porto, in occasione delle manovre di ormeggio e disormeggio, dovrà verificare l'ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, segnalando prontamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax qualsiasi irregolarità riscontrata.

Articolo 4

I Comandanti delle navi nazionali e straniere in arrivo nelle Port Facilities ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Arbatax, a prescindere che fruiscono o meno del servizio di Pilotaggio, dovranno assicurare che il sistema di identificazione automatica (AIS - *Automatic Identification System*) rimanga attivo quando, in condizioni di normale assetto di security, la Port Facility adotta il **livello di security (1)**.

Articolo 5

Nel caso in cui una nave nazionale o straniera in arrivo nelle Port Facility ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Arbatax operi con un livello di security più elevato della stessa Port Facility, nella Dichiarazione di Security redatta tra la nave e la Port Facility dovranno essere indicati gli assetti di security nei quali attivare o disattivare il sistema di identificazione automatica (AIS - *Automatic Identification System*), secondo quanto indicato agli artt. 1, 2, 3 della presente Ordinanza.

Articolo 6

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196.

Articolo 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Articolo 8

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Articolo 9

L'Ordinanza n.17/2006 del 26.05.2006 è abrogata.

Arbatax, lì 24/02/2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pil. Davide SEVERINO
*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*